

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visti

- i) La L.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- ii) La determinazione ANAC 1134/2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- iii) Il PNA 2019 e 2022;

Rilevato

- iv) Che, ai sensi dell’art. 1 comma 7 L. 190/2012 *“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.”*;
- v) Che, la normativa esprime una preferenza nei confronti della funzione dirigenziale, senza però escludere scelte diverse;
- vi) Che, per quanto occorrer possa, il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1/2013 ha da subito specificato che:
 - 1) la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative;
 - 2) è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico. Pertanto, l'affidamento

dell'incarico a dirigenti titolari non di ruolo ed a tempo determinato, andrebbe operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione;

3) è in ogni caso da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione;

4) la scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;

5) nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio;

vii) Che, l'ANAC, con le linee guida di cui alla determinazione ANAC 1134/2017 (richiamate anche dal PNA 2019 e dal PNA 2022) sempre in merito ai criteri di nomina del RPCT ha specificato che:

1) le funzioni di RPCT devono essere affidate a uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;

2) gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo;

3) nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato;

4) in ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali;

5) nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, qualora sia stata predisposta un'unica programmazione delle misure ex lege n. 190/2012 da parte del RPCT della capogruppo, le società del gruppo di ridotte dimensioni sono comunque tenute a nominare almeno un referente del RPCT della capogruppo;

6) è da escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale;

7) inalterato il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti proprio di ciascuna tipologia di società, nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT sono individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, quest'ultima ove applicabile. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 12 e 14, della legge n. 190 del 2012;

viii) Che, il legislatore, con la precipua intenzione di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, ha modificato l'art. 1 comma 7 l. 190/2012 (v.di. art. 41, co. 1 lett. f) del d.lgs. 97/2016) imponendo all'organo di indirizzo di apportare tutte le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività e disponendo che *“Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”*;

ix) Che, a seguito della suddetta modifica legislativa, l'ANAC è intervenuta fornendo indicazioni in merito al ruolo, i compiti e le responsabilità del RPCT, specificando che:

1) in considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni;

2) a garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno

dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che avrebbe dovuto essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC;

3) è altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse;

4) per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l'autonomia di ogni amministrazione o ente, appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). A tal riguardo, è opportuno prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT. Nel PTPCT sono esplicitate le soluzioni organizzative adottate in tal senso;

5) l'atto di nomina del RPCT dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con cui si invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso la necessaria collaborazione. Al riguardo si rammenta che l'art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è

sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. Per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC è necessario contenga regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT. Ove necessario, il PTPC può rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni;

6) il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente considerato che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Considerato

- x)** Che, i PNA e le linee guida costituiscono atti di mero indirizzo, ai sensi dell'art 1 comma 2 bis L. 190/2012;
- xi)** Che, ai fini della individuazione del RPCT non si può non tenere di conto della realtà organizzativa di COINGAS;
- xii)** Che, d'altronde è la medesima ANAC, sia nelle linee guida 1134/2017 sia nel PNA 2019 a specificare che *“La soluzione in merito alla individuazione del RPCT è a ogni modo rimessa all'autonomia organizzativa propria di ciascuna società/ente, sulla base di un'adeguata motivazione in ordine alla scelta”*;
- xiii)** Che, considerando le indicazioni fornite da ANAC, la scelta dovrebbe ricadere su una figura dirigenziale, oppure in alternativa su una figura non dirigenziale che garantisca adeguata competenza e conoscenza della organizzazione aziendale e della normativa anticorruzione, o in estrema ipotesi su un membro dell'Organo Amministrativo, purché non abbia deleghe gestionali;
- xiv)** Che, non è presente in organico aziendale una figura dirigenziale;

xv) Che, fino al mese di luglio 2023 non era presente in organico aziendale neppure personale dipendente, motivo per cui era stato individuato quale RPCT l'Amministratore Unico, come da motivazioni indicate nella determina di nomina;

xvi) Che, non ha avuto buon esito il tentativo di attribuire l'incarico di RPCT al RPCT del Comune di Arezzo;

xvii) Che, la situazione ad oggi è mutata, nel senso che dal mese di luglio 2023, è presente in organico una unità di personale dipendente, la Dott.ssa Tiziana Borgogni, la quale nel corso di questi mesi, da un lato, ha dimostrato di avere una adeguata conoscenza della organizzazione aziendale (di per sé molto basilare) e delle attività svolte da COINGAS, dall'altro lato, ha dimostrato di avere una infarinatura (quindi una competenza basilare) in materia di anticorruzione e trasparenza;

xviii) Che, la non perfetta conoscenza della normativa sull'anticorruzione e trasparenza da parte della Dott.ssa Tiziana Borgogni, può essere sopperita attribuendole il costante e continuativo supporto dell'OIV, che è un Professionista con comprovata ed adeguata esperienza in materia;

xix) Che, per tale motivo, l'Amministratore Unico ritiene opportuno:

1) procedere alla nomina del RPCT attraverso il presente formale atto di nomina, indicando in maniera analitica, a garanzia dell'autonomia, imparzialità ed effettività del ruolo del RPCT, i compiti, doveri, poteri e responsabilità del medesimo RPCT;

2) nominare, quale RPCT la Dott.ssa Tiziana Borgogni;

3) disporre che la Dott.ssa Tiziana Borgogni sia supportata costantemente dall'OIV;

4) prevedere, in ragione della funzione di controllo che secondo le indicazioni ANAC l'Organo Amministrativo deve avere sul RPCT, che la Dott.ssa Tiziana Borgogni relazione sul suo operato con cadenza trimestrale

Tutto ciò visto, rilevato e considerato

determina

1) di nominare la Dott.ssa Tiziana Borgogni

- 2) di determinare la durata dell'incarico sino al 31.01.2027 con possibilità di rinnovo;
- 3) di conferire al RPCT tutti i poteri, doveri, limiti e responsabilità previsti dalla legge, dal PNA, dalla determinazione ANAC 1134/2017 ed in ogni caso quelli di seguito elencati:

I) Autorità ed indipendenza del RPCT.

Il RPCT è indipendente ed autonomo, e come tale ha accesso a tutti gli atti della Società, fatti salvi i limiti di cui al codice civile ed alle eventuali leggi speciali. In forza di tale autonomia riferisce direttamente all'Organo di Indirizzo circa gli accorgimenti che riterrà necessari e/o opportuni per garantire il pieno assolvimento degli obblighi di trasparenza ed anticorruzione

II) Compiti del RPCT.

Il RPCT, in materia di anticorruzione:

- elabora la proposta delle misure organizzative di prevenzione di corruzione che devono essere adottate ed approvate dall'organo di indirizzo;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- verifica, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della;
- redige e pubblica la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- vigila sul rispetto di cui al D. lgs. 39/2013;

- al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT
- Assolve tutti gli altri obblighi previsti dalla legge e dalle misure di prevenzione della corruzione;

Le funzioni attribuite al RPCT non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali.

Il RPCT, in materia di trasparenza:

- Elabora le misure di trasparenza volte ad individuare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'organismo con funzioni analoghe, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Controlla la regolare attuazione dell'accesso generalizzato (cd. FOIA) e dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013;
- In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ed all'organismo c ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;

- Assolve tutti gli altri obblighi previsti dalla legge e dalle misure di trasparenza recepite come autonoma sezione all'interno delle misure di prevenzione della corruzione.

III) Poteri di interlocuzione e controllo.

I soggetti, anche esterni, coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPCT, sia nella fase di elaborazione ed aggiornamento che in quella di verifica e controllo delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. A tal fine al RPCT sono garantiti i seguenti poteri:

- Effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare il tutto all'organo di indirizzo;
- Collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- Partecipare all'adunanza dell'Organo di indirizzo chiamato a deliberare sull'adozione ed approvazione del PTPCT e dei suoi aggiornamenti;
- Interfacciarsi con l'Organo di indirizzo, il Collegio Sindacale, l'OdV (laddove nominato), l'organismo con funzioni analoghe all'OIV (laddove nominato), il personale preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Il RPCT, fatti salvi i limiti di cui al punto I, dispone altresì della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può chiedere informazioni, rilevanti per l'attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che sono tenuti a rispondere.

IV) Reporting e flussi.

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce all'organo di indirizzo secondo i termini e le modalità indicate nelle misure di prevenzione della corruzione, sull'attività conferita in relazione all'incarico conferito.

Il RPCT, in ogni caso:

- Relazione all'organo di indirizzo con cadenza trimestrale;
- informa l'organo di indirizzo e di controllo della Società, su richiesta o su iniziativa, circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle proprie attività.
- definisce, in accordo con l'OdV (se nominato) e con l'organismo con funzioni analoghe all'OIV (se nominato), appositi flussi informativi tra le funzioni, con particolare riferimento alle informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazione del MOG (se adottato) e delle misure di prevenzione della corruzione.

V) Supporto operativo.

Il RPCT, può avvalersi del supporto esterno da parte di professionisti esperti in materia; è vietato il supporto esterno per la elaborazione del Piano.

Il RPCT nonché i soggetti anche esterni dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il GDPR e con Testo Unico in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs 196/2003 e ss.mm.

VI) Misure poste a tutela del RPCT

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Società adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- La nomina del RPCT ha una durata determinata (sino al 31.01.2027)
- L'incarico è rinnovabile
- Il RPCT può essere revocato solo per giusta causa
- Rimane fermo l'obbligo di revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per reati di natura corruttiva
- Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'organo di indirizzo nonchè all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
- Nei casi di risoluzione del contratto di lavoro del dipendente nominato RPCT, si applica la disciplina del D. Lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace

VII) Responsabilità.

Il RPCT decade dall'incarico e risponde delle sanzioni disciplinari di cui al CCNL di riferimento:

- In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, le misure di prevenzione della corruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 L. 190/2012 e di aver contestualmente vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

- In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano